

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SALERNO

### PRIMA SEZIONE

**Registro Ordinanze: /**  
**Registro Generale: 463/2008**

nelle persone dei Signori:

**SABATO GUADAGNO** Presidente  
**FERDINANDO MINICHINI** Cons. , relatore  
**GIANMARIO PALLIGGIANO** Ref.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **17 Aprile 2008**

Visto il ricorso 463/2008 proposto da:  
*XXXXX XXXXX (GENITORE DI XXXX XXX )*

rappresentato e difeso da:

*POTO AVV. NICOLA*  
con domicilio eletto in SALERNO  
*C/O SEGRETERIA TAR*  
*presso*  
*POTO AVV. NICOLA*

**contro**

*MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE*  
rappresentato e difeso da:  
*AVVOCATURA STATO*  
*con domicilio eletto in SALERNO*  
*CORSO VITTORIO EMANUELE N.58*  
*presso la sua sede*

*UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento recante l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per 11 ore settimanali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE*

Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;

Considerato che il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, per cui va accolta la domanda cautelare disponendosi che l'Autorità Scolastica si ridetermini garantendo all'alunna l'insegnante di sostegno sulla base delle effettive e continuative esigenze didattico-formative ( e non della limitazione derivante dal team docente);

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge n.205/2000;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.

**P.Q.M.**

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

SALERNO , li 17 Aprile 2008

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO